

PERITI AGRARI NUOVAMENTE BOCCIATI DAL TAR LAZIO

Respinta (con condanna alle spese) la pretesa di voler intervenire negli esami abilitanti di altre categorie per risolvere il problema del crollo delle iscrizioni

La recentissima decisione del TAR Lazio n. 4890/26, pronunciata nel ricorso promosso dal Collegio Nazionale dei Periti agrari contro l'Albo degli Agrotecnici ed il Ministero dell'Istruzione, affronta interessanti profili di diritto che confermano la giurisprudenza precedente e ribadiscono **il diritto dei singoli a liberamente scegliere (fra plurimi) l'Albo professionale ritenuto migliore**, quale *“espressione di una libera autodeterminazione individuale”*.

Si premettono i fatti. Nell'ambito delle professioni agrarie, complice la fungibilità dei titoli di studio, è vivace la concorrenza fra i diversi Albi che operano in questo settore, circostanza che ha portato ad una penalizzazione di quelli meno attrattivi, ad esempio che non forniscono servizi, o pochi, ai propri iscritti.

Fra le categorie che in questi anni più hanno perso terreno ci sono i Periti agrari (*basti pensare che nel 2025 solo 237 persone hanno chiesto di sostenere i relativi esami abilitanti*) i cui vertici, in luogo di interrogarsi sulle ragioni di una così profonda crisi, hanno scelto la strada opposta: negare la realtà, nascondere i problemi ed imputare alle altre categorie professionali (*quella degli Agrotecnici in particolare*) il proprio declino.

Si tratta, a ben vedere, di un *clichè* vecchio come il mondo: se le cose vanno male non si guarda alle proprie responsabilità ma si incolpano gli altri.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Sono dunque anni che il Collegio Nazionale dei Periti agrari diffonde (*urbi et orbi*) verbose comunicazioni contro l'Albo degli Agrotecnici, lo inonda di richieste di "accesso agli atti", facendolo oggetto di azzardati ricorsi. L'ultimo nel 2025, con cui è stato chiesto al TAR del Lazio di disconoscere il principio dell'equipollenza dei titoli di studio (*quello che ogni anno porta centinaia di Periti agrari a preferire l'Albo degli Agrotecnici*) e di annullare l'Ordinanza e le prove degli esami abilitanti di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato.

Quest'ultimo ricorso non mancava di richiedere (*per l'ennesima volta*) anche l'esibizione dei nominativi (*completi di data e luogo di nascita, titolo di studio, requisiti di ammissione*) dei candidati agli esami abilitanti 2025 di Agrotecnico. Una richiesta surreale: un Albo professionale (*concorrente ed in debito di ossigeno*) che pretende di avere dei dati sensibili, protetti da *privacy*, dei candidati agli esami abilitanti di un'altra categoria professionale!

Ma questa è una ossessione compulsiva che il Presidente dei Periti agrari **Mario BRAGA** manifesta da anni; è noto in letteratura che i comportamenti ripetuti alleviano la compulsione però, certo, magari prima o poi se ne farà una ragione.

Nel decidere con la sentenza n. 4890/26 il TAR Lazio ha respinto le pretese del Collegio Nazionale dei Periti agrari rilevando **l'infondatezza del ricorso**, ma non solo; i Giudici Amministrativi hanno puntualmente affrontato tutti i motivi sollevati dai ricorrenti, definendo quindi principi di diritto di valore generale:

- **equipollenza dei titoli di studio.** Se sancita legislativamente essa opera "*in via generale*" sicché **un titolo di studio equipollente ha le stesse possibilità (di accesso ad un Albo) del titolo cui è riferito;**

- **equipollenza dei titoli ai fini ordinistici.** L'equipollenza, nell'ambito degli Ordini professionali, va intesa come **valida "unicamente ai fini dell'accesso"** alla professione. Ciò produce maggiore concorrenza ma non determina alcuna fungibilità fra le diverse professioni, che dunque rimangono distinte secondo i rispettivi ordinamenti;
- **la concorrenza fra gli Albi professionali.** E' da preservare rappresentando un valore sociale laddove il comportamento di un soggetto che sceglie di sostenere un esame abilitante ad una professione, in luogo di un'altra, **"costituisce espressione di libera autodeterminazione individuale"**;
- **gli effetti della concorrenza sugli Albi.** I Giudici del TAR riconoscono che la fungibilità dei titoli di studio può avere effetti sui singoli Albi professionali ma si tratta **"di un profilo che attiene alla dinamica concorrenziale fra professioni"** che non può trovare ristoro in giudizio.

Quest'ultimo era un punto fortemente evidenziato dai Periti agrari, che nel loro ricorso lamentavano **"una sottrazione di iscritti"** (da parte dell'Albo degli Agrotecnici) con il conseguente **"svuotamento"** e **"depauperamento quantitativo e qualitativo"** del proprio Albo, ma il TAR liquida la doglianza evidenziando che si tratta **"di un profilo che attiene alla dinamica concorrenziale fra professioni"**, a sua volta determinata dal **"diverso grado di attrattività"** che le singole professioni sono in grado di esprimere. Un giudizio *tranchant* che, in altri termini, si può leggere come un invito ai ricorrenti ad interrogarsi sulle vere questioni che portano i candidati ad allontanarsi dall'Albo dei Periti agrari, senza pretendere di obbligare giovani, che in quell'Albo non si riconoscono, ad iscriversi per forza, come unica scelta possibile.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Il Collegio Nazionale dei Periti agrari viene anche condannato alle spese di lite, da rifondere all'Albo degli Agrotecnici *(esattamente come accaduto per infondate cause precedenti. Tutti denari degli iscritti Periti agrari che certamente potevano essere spesi meglio, in servizi per loro)*.

La sentenza TAR Lazio n. 4890/2026 è scaricabile al *link*:
https://www.agrotecnici.it/Sentenza_16-03-2026.pdf.

Roma, 20 marzo 2026